



COMUNE DI SANTA MARINA

Provincia di Salerno

Ordinanza Sindacale

Telefono/fax 0974989811

Email: sindaco@comune.santamarina.sa.it

Copia

Ord. n. 21 del 04-04-2020

OGGETTO: Emergenza Covid-19 - Obbligo di dispositivi di protezione individuali.

Il Sindaco

VISTO

- **il DPCM 8** marzo 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19:
- **Il DPCM 9** marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19:
- **Il DPCM 11** Marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19:
- **Le ordinanze** del Presidente della Giunta Regionale della Campania ed in particolare la n.15 del 13.03.2020 con cui è fatto obbligo a tutti i cittadini della Regione Campania di rimanere nelle proprie abitazioni, specificando le motivazioni per cui i medesimi possono spostarsi:
 - ✓ Comprovate esigenze lavorative
 - ✓ Situazioni di necessità
 - ✓ Motivi di salute

Considerato che è evidente lo stato di emergenza per la salute pubblica:

Ritenuto che al fine di ridurre ulteriormente i rischi di contagio si rende necessario ed urgente disporre l’obbligo di indossare dispositivi di protezione individuali minimi per tutelare la salute pubblica.

Atteso che il mancato uso di tali dispositivi potrebbe favorire la diffusione del contagio da COVID 19 vanificando di fatto le misure restrittive adottate per contenere la pandemia in atto nel nostro paese.

Visto l’art. 50 del decreto legislativo 267/2000 che demanda al Sindaco la competenza dell’adozione di ordinanze contingibili e urgenti, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica;

Ritenuta la necessità di garantire la salute pubblica e di attivare, in sede locale, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate, ed in aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale, le misure sanitarie di prevenzione e contenimento sopra riportate ;

Visto il Dlgs n. 267/2000 T.U.E.L.

ORDINA

E' fatto obbligo ai cittadini che, per qualsiasi motivo escono dalla propria abitazione, al personale delle attività commerciali, a tutti i dipendenti degli uffici pubblici, alle forze dell'ordine e al personale sanitario, a far data dal 04.4.2020 e fino a quando durerà lo stato di emergenza sanitaria di indossare dispositivi di protezione individuali minimi, quali guanti monouso e mascherine.

Ferme restando le eventuali conseguenze di tali condotte se rilevanti sul profilo penale ex art.650 codice penale e/o amministrativo, le violazioni alla presente ordinanza comportano nei confronti dei soggetti responsabili l'applicazione della sanzione pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00.

MANDA

A tutte le Forze Pubbliche e al Comando Polizia Locale, per far eseguire ed osservare la presente ordinanza;

COMUNICA

Che il presente provvedimento diventa efficace con la pubblicazione on line nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico ex art.32 comma 1 L. 69/2009, dove resterà affisso per 15 giorni consecutivi, mediante la divulgazione pubblica con affissione in tutti i luoghi pubblici.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla affissione / pubblicazione all'Albo on line nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico ex art.32 comma 1 L. 69/2009, alternativamente dalla medesima data entro 120 giorni al Presidente della Repubblica

Il Sindaco
FORTUNATO Giovanni (*)

E' copia conforme all'originale

Il Sindaco
FORTUNATO Giovanni (*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza è stata affissa all'Albo Pretorio, n.297, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 04-04-2020 al 19-04-2020

Data 04-04-2020

Il Sindaco
FORTUNATO Giovanni (*)

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993